

Proposta di Legge C.1899

«Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale»

-Valutazioni e Proposte dell'ANCE-

CONTENUTI

La Proposta di Legge C.1899, attualmente all'esame della Commissione VI Finanze della Camera (I lettura), introduce il "*certificato di credito fiscale*", utilizzabile in alternativa al pagamento in denaro dei lavori che fruiscono della detrazione IRPEF del 36%-50% per il recupero edilizio delle abitazioni e di quella del 55%-65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (per effetto del rinvio operato dalla disciplina di quest'ultima alle generali modalità applicative della detrazione per il recupero edilizio).

Il Provvedimento riproduce, nella sostanza, il contenuto di un emendamento a firma dei medesimi Onorevoli proponenti, presentato nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione in legge del DL 145/2013 (cd. decreto "*Destinazione Italia*").

In particolare, integrando l'art.16-*bis* del TUIR-D.P.R. 917/1986, viene previsto che i contribuenti che fanno eseguire i lavori agevolati possano "*rinunciare*" alla detrazione ed optare, in alternativa, per il "*certificato di credito fiscale*", che verrà rilasciato dall'Agenzia delle Entrate con modalità da definire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e che avrà un "*valore nominale*" pari alla detrazione teoricamente spettante al contribuente medesimo.

Ciò vuol dire che chi sostiene le spese può recuperare immediatamente l'importo detraibile (sotto forma di minor corrispettivo da pagare all'impresa appaltatrice), anziché nel termine obbligatorio di ripartizione della detrazione, fissato in 10 anni.

Una volta acquisito, infatti, il "*certificato di credito fiscale*" verrà ceduto all'impresa esecutrice dei lavori, a parziale scomputo del corrispettivo dovuto.

A sua volta, l'impresa dovrà scontare il certificato presso gli Istituti di Credito, con oneri a carico del contribuente/committente i lavori.

Gli Istituti di Credito, poi, potranno trasferire il medesimo certificato ad altri Istituti, ovvero ottenere la liquidazione del "*valore nominale*" direttamente dall'Agenzia delle Entrate, che però provvederà al "*rimborso*" nel rispetto del termine decennale di ordinaria durata della detrazione.

In pratica, con questo meccanismo, il privato committente può pagare parte dei lavori eseguiti attraverso il "*certificato di credito fiscale*", che verrà così attribuito all'impresa esecutrice e portato da quest'ultima alle Banche per lo sconto. In ogni caso, per ciascuna impresa, l'ammontare complessivo dei certificati di credito fiscale non può eccedere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati nell'anno precedente.

Dal punto di vista procedurale, anche in base alla relazione d'accompagnamento al provvedimento, la cartolarizzazione del beneficio dovrà essere governata da un sistema informativo gestito dall'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale:

1. il contribuente presenta istanza irrevocabile di rilascio del certificato, inserendo i dati relativi all'impresa esecutrice, agli importi documentati in fattura e pagati tramite bonifico bancario con applicazione della ritenuta del 4%,
2. l'Agenzia verifica i dati relativi alla dichiarazione contributiva della ditta esecutrice, al fine di accertare la possibilità, per quest'ultima,

di ricevere i certificati di credito fiscale, il cui ammontare complessivo non può eccedere l'importo dei contributi previdenziali ed assicurativi dichiarati dalla medesima impresa nell'anno precedente.

Con specifico decreto ministeriale, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, saranno definite le modalità operative della stessa.

**VALUTAZIONI
E PROPOSTE**

La norma proposta appare certamente condivisibile nel suo intento di garantire la fruizione dell'agevolazione anche ai soggetti oggi esclusi dalla detrazione per insufficiente capienza fiscale.

Tuttavia, fermo restando che le specifiche modalità operative dovranno essere definite con apposito decreto del MEF, il meccanismo proposto appare di per sé estremamente complicato, a discapito della tendenziale semplificazione operata negli ultimi anni sull'agevolazione, presentando, inoltre, le seguenti criticità per le imprese:

- il rilascio del "certificato di credito fiscale" è rimesso all'esclusiva facoltà del contribuente/committente dei lavori, non avendo l'impresa alcuna possibilità di scelta sulla sua accettazione,
- appaiono particolarmente incerte, in quanto non normate espressamente, le conseguenze, e le possibili ripercussioni anche sull'accordo contrattuale tra le parti, derivanti dall'impossibilità, per l'impresa esecutrice, di ricevere i certificati di credito fiscale a parziale scomputo dei corrispettivi, in quanto di importo superiore all'ammontare dei contributi previdenziali ed assicurativi dichiarati nell'anno precedente. A tal proposito, infatti, si segnala che l'eventuale mancata emissione del certificato (a causa del superamento dell'ammontare dei contributi dichiarati) interverrebbe ad esecuzione già avanzata del contratto, rischiando di compromettere il buon fine dei lavori ed il pagamento degli stessi,
- sebbene l'onere per lo sconto dei certificati sia a carico del committente, l'impresa, che comunque deve necessariamente rivolgersi al sistema bancario per lo sconto del certificato, potrebbe avere comunque difficoltà nella sua liquidazione, visto che gli Istituti di credito, per la relativa liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, devono rispettare il termine decennale di "rimborso" previsto per la detrazione fiscale.

Allo scopo di approfondire ulteriormente le problematiche operative del meccanismo proposto, ed individuare soluzioni condivise con tutte le parti economiche in esso coinvolte, si ritiene **necessario l'avvio di una fase di consultazione pubblica, prodromica alla definitiva approvazione delle nuove disposizioni, nella quale tutte le categorie interessate possano esprimere le proprie valutazioni e proposte** sul tema.

In ogni caso, l'ANCE ritiene essenziale **specificare espressamente**, anche previa intesa con l'ABI, **l'obbligo di accettazione dei certificati da parte del sistema bancario** e, allo stesso modo, garantire l'applicazione di un **tasso di sconto uniforme per tutto il territorio nazionale**, pena la creazione di un elemento distorsivo della concorrenza. Inoltre, appare necessario **disciplinare espressamente, nella norma istitutiva, le possibili conseguenze**, sia per il committente che per l'impresa esecutrice, **derivanti dall'impossibilità di accettazione dei certificati di**

***credito fiscale**, qualora di ammontare complessivo ai contributi dichiarati dalla medesima impresa nell'anno precedente.*

SINTESI DELLE PROPOSTE

- garantire una fase di consultazione pubblica prodromica all'approvazione definitiva delle disposizioni,
- esplicitare l'obbligatorietà, per banche ed istituti di credito, di accettazione dei certificati di credito fiscale presentati dalle imprese appaltatrici,
- garantire un tasso di sconto dei certificati omogenei per tutto il territorio nazionale,
- disciplinare espressamente, a livello normativo, le possibili conseguenze, sia per il committente che per l'impresa esecutrice, derivanti dall'impossibilità di accettazione dei certificati di credito fiscale, qualora di ammontare complessivo ai contributi dichiarati dalla medesima impresa nell'anno precedente.